

CALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI CCIAA DI TREVISO - BELLUNO PER L'ANNO 2024
RISORSE STABILI

Disposizione	Descrizione	TOTALE RISORSE FONDO anno 2024 CONSOLIDATE			
Art.67, comma 1 CCNL 2016 - 2018	A decorre dall'anno 2018, il Fondo "Risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate nell'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote delle indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4 lett. b) e c) del CCNL 22.1.2004. Le Risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli Enti hanno destinato nel medesimo anno a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.				
RISORSE STABILI articolo 31, comma 2, CCNL 2004 (e successive integrazioni CCNL 2006 e 2008)	Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999					
ART. 14, C. 4	A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale. PER EX TV 3% DI € 51.123,94. PER EX BL 11.057,18	1.913,69			
ART. 15, C.1, LETT. A	a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati	255.615,87			
ART. 15, C. 1, LETT. B	le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti	27.971,31			
ART. 15, COMMA 1, LETT. C	c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL	4.406,14			
ARTICOLO 15, C.1, LETT. G	l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;	29.827,83			
ART. 15, C. 1, LETT. H	risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995	5.965,08			
ART. 15, C. 1, LETT. J	un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo	MS1997	€ 2.296.196 Treviso € 826.141,49 Belluno	0,52%	16.236,16
ART. 15, C.1, LETT. L	le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	15.255,46			
ART. 4, C. 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 IMPORTI definitivi al 31.12.2016	122.197,66			
ART. 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	MS 1999	€ 2.465.489,63 Treviso € 861.820,407 Belluno	1,10%	36.600,41
ARTICOLO 32, COMMA 1, CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commo 1)	ms2001	€ 2.574.024,00 Treviso € 995.372,00 Belluno	0,62%	22.130,26
ARTICOLO 32, COMMA 2 CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo	ms2001	€ 2.574.024,00 Treviso € 995.372,00 Belluno	0,50%	17.846,98
ARTICOLO 4, C. 4, CCNL 9/5/2006	Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	ms 2003	€ 2.815.814,00 Treviso € 1.010.261,00 Belluno	0,50%	19.130,38
ARTICOLO 8, C. 5, CCNL 11/04/2008	Le Camere di Commercio, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41 %, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	MS 2005	€ 3.249.053 Treviso € 1.037.715,00 Belluno	0,60%	25.720,61
Art.67, comma 1 CCNL 2016 - 2018	Risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle PO ed AP - da detrarre	- 154.375,00			
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO EX ART. 67, comma 1 CCNL 2016-2018					446.442,84

Art.67, comma 2 CCNL 2016 - 2018	L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:			
Art. 67, comma 2 lett. A)	di un importo su base annua pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere per l'anno 2019. (IMPORTO DA NON CONSIDERARSI ENTRO IL LIMITE DEL FONDO 2016 - art. 23 D.Lgs. n. 75/2017). Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 19/2018)			11.980,80
Art. 67, comma 2 lett. B)	di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo dalla medesima data (IMPORTO DA NON CONSIDERARSI ENTRO IL LIMITE DEL FONDO 2016 - art. 23 D.Lgs. n. 75/2017). Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 19/2018)			17.923,23
Art. 67, comma 2 lett. C)	dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno			
	RIA cessati 2017 Rocchetto, Cendron Pierfrancesco			3.081,13

	RIA cessati 2018 Cecchetto - Bombonato - Scerman			4.269,20
	RIA cessati 2019 - Bristot, Marconato, De Luca, Raveane, Benetti			4.044,04
	RIA cessati 2020 - Sponchiado Lucia, Da Rold Francesca, Gobbetto Giuseppina, Larese Giovanni, De Biasi Gelindo, Fistarol Dina			5.158,66
	RIA cessati 2021 - Salvador Silvano, Cocco Mario, Lazzari Andrea, Cattarin Cristina, Camin Gianna			4.845,75
	RIA cessati 2022 - Capuzzolo Patrizia, Tasca Giuseppe, Eboli Gilda, Pesce Miriam, Favarato Luigi, Salati Barbara, Genoria Claudia			8.340,93
	RIA cessati 2023 - Nardi Paola, Troian Melita, Lorenzetto Irene, Tarzariol Annalisa, Morandin Anna			7.183,67
TOTALE IMPORTO EX ART. 67, comma 2 CCNL 2016-2018				66.827,41
Art. 79 CCNL 16/11/2022 Fondo risorse decentrate: costituzione	Fondo risorse decentrate: costituzione 1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;	Totale art. 67 comma 1 e 2 CCNL 2018		513.270,25
Art. 79, comma 1, lett. b)	un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018. (unità in servizio alla data del 31/12/2018 = n. 129, esclusi i Dirigenti) (IMPORTO DA NON CONSIDERARSI ENTRO IL LIMITE DEL FONDO 2016 - art. 79, comma 6 CCNL 2019/2021)			10.900,50
Art. 79, comma 1, lett. d)	di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (IMPORTO DA NON CONSIDERARSI ENTRO IL LIMITE DEL FONDO 2016 - art. 79, comma 6 CCNL 2019/2021)			22.735,70
Art. 79, comma 1-bis	A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 (IMPORTO DA NON CONSIDERARSI ENTRO IL LIMITE DEL FONDO 2016 - art. 79, comma 6 CCNL 2019/2021)			2.154,03
TOTALE RISORSE STABILI _ ART. 79, comma 1 CCNL 19/21				549.060,48
RISORSE VARIABILI				
Disposizione	Descrizione			
RISORSE VARIABILI ART. 79, comma 2 CCNL 2019-2021	Gli Enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:			
Art. 67, comma 3 lett. A)	dalle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43, L. n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato all'art. 15, comma 1, lett. D) CCNL 1999, come modificata dall'art. 4, comma 4, del CCNL 5/10/2001			
	50% degli introiti delle Operazioni a Premio (Conteggiati come previsto dai criteri adottati con DG n. 42/2023)			5.000,00
	50% della differenza tra gli introiti e le spese per corsi in Promozione Estero (conteggiati come previsto da DG n. 42/2023)			5.000,00
	50% Servizi presso terzi paganti (Ispezioni ACCREDIA - conteggiate come previsto DG n. 42/2023)			5.000,00
	50% Rimborso Convenzione MISE - Unioncamere in materia di Metrologia Legale (conteggiato come previsto DG n. 42/2023)			3.000,00
	Rimborso compensi per incarichi professionali			10.000,00
Art. 67, comma 3 lett. C)	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge			
Art. 67, comma 3 lett. D)	degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di 13 [^] , le frazioni di mese superiori a 15 gg.; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo. (Cessati 2023: Nardi Paola, Troian Melita, Tarzariol Annalisa, Lorenzetto Irene)			2.098,04
Art. 79, comma 2, lett. b)	un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;	MS1997	€ 2.296.196 Treviso € 826.141,49 Belluno	1,20%
Art. 79, comma 2, lett. c)	risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;			234.000,00
Art. 79, comma 2, Lett. d)	delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;			30.873,81
Art. 79, comma 3	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), gli enti possono incrementare..., le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. (il 16% per le EQ)	MS 2018	€ 3.674.132	0,22%
Art. 79, comma 5	Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita. UNA TANTUM (IMPORTO DA NON CONSIDERARSI ENTRO IL LIMITE DEL FONDO 2016 - art. 79, comma 6 CCNL 2019/2021)			0,00
Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001	Somme versate alla Camera in virtù del principio dell'onnicomprendività			
TOTALE RISORSE VARIABILI				340.523,00 €
TOTALE				€ 889.583,48